



Notaio
Alberto Bonato

Allegato sub B)

all'atto n. 22.701 di rep. e n. 12.175 di racc.

STATUTO

"ENTROPIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata

"ENTROPIA Società Cooperativa Sociale Onlus"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Torrebelvicino all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche e cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991.

Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci di esercizio.

Articolo 2

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha scopo di lucro.

La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, ed intende realizzare i propri scopi sociali, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381, tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- Strutture residenziali, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni, sociali e di accoglienza e ogni altro servizio di pubblica utilità.
- Attività e servizi rivolti alla riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione.
- Strutture di carattere animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione territoriale
- Pensionati sociali, ostelli, centri di animazione estivi, centri per soggiorni di vacanze.
- Asili nido o scuole materne e servizi per l'infanzia
- Servizi di assistenza domiciliare, anche di tipo infermieristico e sanitario.
- Servizi ed interventi territoriali rivolti alla famiglia o al singolo.
- Attività di formazione, consulenza, progettazione, studio e ricerca inerenti agli scopi sociali.

· Attività di sostegno scolastico e di animazione all'interno e all'esterno della scuola.

· Offerta di occasioni di lavoro ai soci.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto è vietata alla cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.

TITOLO II SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

I soci si distinguono nelle categorie previste dalla legge in relazione alle particolari proprie caratteristiche.

Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi o giuridiche nei soli limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di cooperative sociali, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendano perseguirne gli scopi sociali, partecipando direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperando attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo.

In parziale deroga a quanto precede:

· possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

· possono essere ammessi soci volontari con i criteri ed i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381;

- possono essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro e che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, di formazione professionale, culturali e ricreativi nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Chi ne abbia i requisiti potrà essere ammesso a socio presentando al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e numero di codice fiscale;
- b) l'impegno ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
- d) il numero delle ~~quote~~ azioni che intende sottoscrivere, nei limiti di legge; ed allegando ogni altra documentazione che il Consiglio di Amministrazione ritenesse utile in relazione a particolari esigenze.

Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica la domanda deve contenere le seguenti indicazioni, oltre a quelle specificate alle lettere b) e c) del comma precedente:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;

- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché della deliberazione dell'Organo sociale di cui alla lettera c) del comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda e lo comunica all'interessato. In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 6

Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) cadauna.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto au-

mento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 7

I soci cessano di appartenere alla società per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 C.C. il recesso e' ammesso quando il socio:

- 1 abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2 non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare se la domanda di recesso e' fondata su motivi di cui al precedente comma e decidere tenendo conto degli interessi della società anche in relazione alle mansioni svolte dal socio richiedente.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C.

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se la domanda e' presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda e' presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 9

La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in situazione incompatibile con quanto previsto al precedente articolo 4, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 12 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10

L'esclusione e' pronunciata dall'Assemblea contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel pagamento dei debiti eventualmente contratti con la società per qualsiasi motivo;
- c) che, senza giustificato motivo, si rifiutino, benché formalmente richiesti, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Agli effetti di cui al successivo articolo 12 l'esclusione diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Lo scioglimento del rapporto sociale può determinare anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti.

La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle partecipazioni da essi possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 13

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle partecipazioni da lui possedute matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio della Cooperativa nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 14

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle partecipazioni possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre sei mesi dalla data di maturazione del relativo diritto come specificata nei precedenti articoli.

Le partecipazioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Articolo 15

Al socio che recede o che decade per raggiunti limiti di età previsti per la pensione oppure per inabilità ed agli eredi del socio defunto potrà essere erogata un'indennità a titolo di liberalità nella misura stabilita dall'assemblea. Nella determinazione della misura dell'indennità l'assemblea terrà conto anche delle condizioni economiche del socio che recede o decade e degli eredi del socio defunto. Apposito regolamento regolerà per tale materia i diritti dei soci.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dal capitale, formato dalle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero);
- b) dal fondo di riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie;
- c) da altre riserve o fondi, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge;
- d) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impie-

gata negli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Articolo 17

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Le partecipazioni dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni da ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso tale termine il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

Articolo 18

Il fondo di riserva legale e' costituito dalla destinazione a tale titolo di non meno del 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Articolo 19

Il patrimonio sociale, ad eccezione del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutate come per legge, non potrà mai essere ripartito tra i soci.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 20

Il bilancio riflette le risultanze dell'esercizio sociale che decorre dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per la approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C. L'organo amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del CC le ragioni della dilazione.

Il bilancio è redatto dagli amministratori e va predisposta, nel caso di obbligo di legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 C.C., indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere

cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2545 e 2513 del C.C., le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella relazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai sensi dell'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge n. 142/2001. Il ristoro può essere erogato mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del codice civile.

Per i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci si demanda all'apposito regolamento interno redatto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile.

Articolo 21

L'utile netto risultante dal bilancio sarà destinato nel modo seguente:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59;
- d) a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad altre riserve o fondi;
- f) a fini mutualistici;

secondo le deliberazioni che di volta in volta prenderà l'Assemblea dei soci.

TITOLO V ASSEMBLEA Articolo 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La loro convocazione deve essere effettuata mediante affissione di avviso presso la sede sociale e a mezzo raccomandata, riportando l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima. La convocazione può essere fatta anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (fax - posta elettronica ecc.) In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso; tale avviso deve essere affisso ed inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza di adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, qualora esistenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci effettivi e supplenti, del Revisore Legale dei Conti;
- 3) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei soci;
- 4) determina la retribuzione annuale dei sindaci e del Revisore; ove la carica non sia gratuita;
- 5) approva i regolamenti;
- 6) dà l'adesione ad organismi federali e consortili, nominando i propri delegati alle assemblee di detti organismi;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art.2364 secondo comma del Codice Civile e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Ogni socio ha diritto di chiedere che sia iscritto all'ordine del giorno un argomento da trattare; la richiesta va presentata almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e deve essere trattata non oltre l'assemblea successiva.

L'assemblea, e' considerata straordinaria a norma di legge in materia di società per azioni.

Articolo 24

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per le delibere relative all'esclusione dei soci, all'approvazione di piani di attività pluriennali e di regolamenti interni è richiesta una maggioranza pari al 75% (settantacinque per cento) dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 25

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio palese.

Articolo 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il nu-

mero di azioni possedute.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di s.p.a..

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, salve le limitazioni di legge, che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 27

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente eletto dall'assemblea o, in mancanza, dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria e scelti fra i soci; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 29

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere.

Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso da affiggere presso la sede sociale e a mezzo di lettera raccomandata, telefax, posta elettronica non meno di otto giorni prima dell'adunanza inviata a tutti gli amministratori, e ai sindaci effettivi e/o Revisore all'indirizzo dagli stessi comunicato alla società. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a tre giorni.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-

stratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;
- c) conferire procure, sia generali sia speciali, nei limiti dei propri poteri e di legge;
- e) deliberare circa il recesso e la decadenza dei soci;
- f) provvedere, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 2 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del cod. Civ.; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le azioni della società nei limiti dell'articolo 2529 del cod. Civ. E con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle azioni sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato.

Articolo 32

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonchè emettere mandati di pagamento.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio

Agli amministratori delegati spetta la legale rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Articolo 34

Il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da revisore o società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperative.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI

ART.35

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 37

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (secondo quanto previsto dall'art. 2514 c.c.).

TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 38

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Vicenza.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 octies C.C. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea

dei soci.

F.TO AUGUSTO CARIOLATO

L.S. ALBERTO BONATO - NOTAIO